

**Archivio selezionato:** Sentenze T.A.R.

---

**Autorità:** T.A.R. Pescara sez. I

**Data:** 07/02/2017

**n.** 63

**Classificazioni:** SICUREZZA PUBBLICA - Stranieri (in particolare: extracomunitari) - -  
permesso di soggiorno

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo  
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 113 del 2016, proposto da:  
Ma. Le., rappresentato e difeso dall'avvocato Lara Di Vona, con  
domicilio eletto presso lo studio Alessandro Di Sciascio in Pescara,  
piazza Unione, 33;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello  
Stato e presso la sede della stessa domiciliato in L'Aquila, via  
Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

per l'annullamento

del decreto prot. n. 24 Div. P.A.S./Cat.A. 12 Imm. 16 del 29 gennaio  
2016 con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha rifiutato  
il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato  
richiesto dal ricorrente; di ogni altro atto presupposto, connesso e  
conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero  
dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2016 il dott.  
Alberto Tramaglino e uditi l'avv. Lara Di Vona per la parte  
ricorrente, l'avv. dello Stato Anna Buscemi, presente nella chiamata  
preliminare, per il Ministero resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## **Fatto**

### **FATTO e DIRITTO**

1 - Il ricorrente, cittadino albanese, ha impugnato il diniego espresso sull'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età (con validità 28 ottobre 2014 - 5 giugno 2015) in permesso per lavoro subordinato, presentata al raggiungimento della maggiore età.

Il provvedimento è motivato con riferimento all'art. 32, comma 1 bis, d.lgs. 286/1998 e in particolare sull'assenza, in capo al ricorrente, dei requisiti della presenza sul territorio nazionale da almeno tre anni e dell'ammissione, per un periodo non inferiore a due anni, a progetto di integrazione civile e sociale.

Il ricorrente sostiene l'inapplicabilità alla fattispecie della predetta disposizione, ritenendo che egli non si trovasse nella condizione di "minore non accompagnato", a cui i suddetti requisiti si riferiscono, essendo stato affidato, come da dichiarazione notarile del 28 ottobre 2014, dai genitori al cognato, regolarmente soggiornante in provincia di Frosinone, tant'è che la Questura del luogo gli aveva rilasciato il citato permesso di soggiorno per minore età. Si tratterebbe di affidamento in via di fatto, e quindi di titolo che consentirebbe la richiesta conversione ai sensi del primo comma

dell'art. 32 cit., in quanto idoneo a determinare il venir meno dello stato di minore non accompagnato.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente con comparsa di stile a cui ha tra l'altro allegato la relazione amministrativa dell'ufficio emanante.

2 - Il Collegio ritiene di dover riconsiderare quanto osservato in sede cautelare, dove, constatata la gravità e irreparabilità del pregiudizio, si è affermato che, "alla luce di Corte cost. 198/2003, non sembra che il ricorrente possa essere collocato nella categoria dei minori non accompagnati".

Nella citata sentenza della Corte è stato tra l'altro rilevato che il comma 1 dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (nella formulazione allora vigente, che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro ai soli maggiorenni che da minori fossero stati in condizione di affidamento e non anche a quelli già soggetti a tutela), viene pacificamente interpretato come relativo ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e cioè sia all'affidamento "amministrativo" di cui al primo comma dell'art. 4, che all'affidamento "giudiziario" di cui al secondo comma dello stesso articolo 4, "sia anche all'affidamento di fatto, di cui all'art. 9 della medesima legge".

Richiamando la decisione, il ricorrente ha fatto riferimento al suddetto art. 9 per evidenziare che il suo stato era quello di minore affidato "di fatto" al cognato.

3 - Su tali questioni si osserva (*ex multis*, in termini, *cfr.* TAR Brescia, I, 413/2014):

a) la definizione di minore non accompagnato (quale emerge dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997, poi ripresa dalle direttive 27 gennaio 2003 n. 2003/9/CE; 13 dicembre 2011 n. 2011/95/UE; 26 giugno 2013 n. 2013/32/UE; 26 giugno 2013 n. 2013/33/UE nonché dal DPCM 9 dicembre 1999 n. 535) è riferita a "*cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile*";

b) la condizione di minore non accompagnato si esaurisce quando subentra una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da parte di un adulto: in Italia la protezione è assicurata mediante l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 2 e 4 della legge 4 maggio 1983 n. 184, che prevede l'inserimento in un nuovo contesto familiare o in una comunità di tipo familiare;

c) al raggiungimento della maggiore età, il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro è disciplinato dall'art. 32 del Dlgs. 286/1998;

d) in base alla predetta disposizione, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge 94/2009, era sempre possibile la conversione del permesso di soggiorno per minore età in altro titolo di soggiorno, qualora il minore non accompagnato fosse stato affidato ai sensi dell'art. 2 della legge 184/1983, richiedendosi il percorso di inserimento biennale dell'art. 32 comma 1-bis del Dlgs. 286/1998 in via residuale per i soli minori effettivamente non accompagnati secondo la definizione del diritto internazionale e comunitario, mentre in presenza di una qualsiasi delle forme di affidamento previste dall'ordinamento interno era considerato applicabile il regime ordinario stabilito per i minori conviventi con genitori stranieri soggiornanti in Italia;

e) le modifiche introdotte dall'art. 1 comma 22-v della legge 94/2009 hanno imposto l'applicazione delle condizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 32 (inserimento per almeno due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato abilitato e permanenza in Italia da almeno tre anni) anche ai minori affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 184/1983 ovvero sottoposti a tutela;

f) su tale testo ha poi inciso il D.L. 23 giugno 2011 n. 89, che ha di nuovo riferito il progetto biennale di integrazione sociale e civile nonché il periodo minimo di permanenza ai soli minori non accompagnati, esonerandone i minori affidati e quelli sottoposti a tutela. L'art. 32, comma 1 bis, nel testo vigente e applicabile alla fattispecie, infatti dispone: "*Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile...*".

4 - La condizione di minore affidato va dunque considerata alla luce del richiamato art. 2 l. 184/1983 [*1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato...*].

La disposizione non contempla la fattispecie in cui versa il ricorrente, ovvero un affidamento che non sia né "amministrativo" né "giudiziario".

Quanto all'affidamento "di fatto", il riferimento è all'art. 9 della legge n. 184 cit. [*Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare* (co. 4)], suscettibile di essere interpretato nel senso che l'affidamento a congiunto entro il quarto grado fa venir meno per il minore la situazione di "non accompagnato" anche in assenza di un provvedimento formale, visto che la disposizione non prevede per tali soggetti l'obbligo di segnalazione, e quindi l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Si tratta, tuttavia, di fattispecie estranea alla situazione del ricorrente. La dichiarazione notarile che viene invocata a sostegno, al di là di ogni considerazione di tipo formale, reca infatti l'assenso dei genitori "a nostro figlio di continuare a dimorare in Italia con il suo cognato ... il quale si curerà di nostro figlio ... per il tempo consentito dalla legge". Risulta perciò evidente che il minore non era stato affidato a parente entro il quarto grado e versava quindi ancora nella condizione di "non accompagnato". Nella categoria devono infatti includersi i minori che vivono con adulti diversi dai genitori (o dai parenti entro il quarto grado) che non ne siano tutori o affidatari in base a un provvedimento formale e che non ne hanno perciò la rappresentanza legale in base alla legge italiana.

5 - Il diniego, fondato sulla considerazione che il ricorrente era da ritenere "minore non accompagnato", e quindi avente titolo al rilascio di permesso di soggiorno per lavoro solo qualora fossero stati soddisfatti i requisiti più volte evidenziati, risulta pertanto basato su una corretta interpretazione della normativa di riferimento.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese di giudizio vanno compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.

**Diritto**  
**PQM**  
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta. Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Alberto Tramaglino, Consigliere, Estensore

Massimiliano Ballorini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 FEB. 2017.

Note

**Utente:** FEDERICO BRULLO

www.iusexplorer.it - 12.04.2017

---

© Copyright Giuffrè 2017. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156